



Comune di SAN MAURO CILENTO

Provincia di SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
PATRIMONIO DELL'UNESCO

Prot N. :0004638 del 5 agosto 2021

ORDINANZA N. 02

Oggetto: Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti e di abbandono dei rifiuti

IL SINDACO

VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero";

VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: 1) che " l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ", 2) che " è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

VISTO il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti e di errati conferimenti che si sono verificati, su tutto il territorio comunale, anche in prossimità dei cestini di raccolta stradali provocano l'indecorosa immagine dell'ambiente cittadino e possibili spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario e di pregiudizio per l'ambiente;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico sanitaria;

CONSIDERATO che l'Amministrazione è impegnata da tempo nel perseguimento dell'obiettivo rifiuti zero e di politiche ambientali volte alla tutela e valorizzazione del territorio conseguendo anche per il 2021 il riconoscimento internazionale "Bandiera Blu" e l'attribuzione delle "5 Vele" dell'associazione nazionale Legambiente;

CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema ambientale costituisce un potenziale rischio igienico sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

RAVVISATA la necessità di arginare i fenomeni dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e degli errati conferimenti, che provocano l'insorgenza di micro-discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali con azioni di tutela e valorizzazione;

VISTO l'articolo 50 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 smi che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;

VISTO il Progetto Tecnico per la Raccolta Differenziata adottato dalla Sviluppo Risorse Ambientali Srl incaricato per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

ORDINA

- A tutte le utenze domestiche (residenti e non residenti) e commerciali ricadenti su tutto il territorio comunale
 1. di conferire i rifiuti urbani non differenziabili (frazione secco residuo) ed i rifiuti differenziabili esclusivamente nelle modalità previste, rispettando la tipologia di rifiuto conferibile;

2. di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata nel punto di conferimento prossimo al piè di portone. Qualora sussistano motivi ostativi o criticità igienico sanitarie, l'utente farà richiesta all'Ente la individuazione della posizione più idonea;
3. di posizionare i contenitori dei rifiuti urbani in siti opportunamente allestiti ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti dovrà aversi cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione delle persone diversamente abili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, per esigenze temporanee ed eccezionali, su di un marciapiede, dovrà essere lasciato uno spazio utile di transito di almeno 90 cm;
4. di esporre i contenitori e i carrellati nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune sul tratto viario pubblico prospiciente l'immobile di competenza, a piè di portone e di ritirarli dal suolo pubblico e riporli all'interno della proprietà privata o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta;
5. di effettuare interventi di pulizia ordinaria e sanificazione dei contenitori di proprietà degli utenti e/o detenuti dagli stessi, al fine di essere mantenuti in buono stato conservativo e igienico;
6. di utilizzare buste trasparenti per il conferimento dei rifiuti;
7. di provvedere al trasporto dei rifiuti non conferibili nei cassonetti collocati sul territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo ingombranti, raee ed elettrodomestici, inerti e demolizioni, olii vegetali, farmaci e pile) e/o presso la stazione ecologica;
8. di conferire i rifiuti nel rigoroso rispetto del CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA che prevede:

DOMENICA-MERCOLEDÌ-VENERDÌ: ORGANICO
 LUNEDÌ: SECCO INDIFFERENZIATO
 MARTEDÌ-VENERDÌ: MULTIMATERIALE
 GIOVEDÌ: VETRO
 GIOVEDÌ: CARTA E CARTONE

In aggiunta,
 per le sole utenze commerciali
 LUNEDÌ: CARTA E CARTONE
 DOMENICA: VETRO

ORARIO DI CONFERIMENTO (porta a porta):
 ESTATE DAL 15/06 AL 15/09 DALLE ORE 23.00 ALLE ORE 06.00
 INVERNO DAL 16/09 AL 14/06 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 06.00

POSTAZIONI FISSE ESTIVE DAL 15/06 AL 15/09 ubicate presso MEZZATORRE VILLAGGIO LE DUNE E DISCESA DI GREGORIO per il servizio di raccolta di tutte le frazioni dalle 19.30 alle 21.30 tutti i giorni, incluso domenica e festivi.

ISOLA ECOLOGICA SABATO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 aperta per il conferimento di: ingombranti, raee ed elettrodomestici, inerti e demolizioni, olii vegetali, farmaci e pile.

Per il ritiro di rifiuti ingombranti e/o apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE prenotazione al numero 345.8680254

- A tutti di utilizzare i contenitori portarifiuti esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni prodotti dal consumo di cibi bevande e simili consumati su strada, quali: carte, pacchetti di sigarette, biglietti, scontrini, lattine, fazzoletti, mozziconi di sigaretta e simili.
- Ai titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, parchi giochi ecc., di:
 1. provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata nelle modalità che verranno indicate per evitare il ritardo o l'intralcio alle attività di raccolta;
 2. impegnarsi a sensibilizzare i propri clienti.
- Ai proprietari, conduttori o possessori di animali di:

1. Evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. L'obbligo di cui al presente punto sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, spiaggia ecc.) dell'intero territorio comunale. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani e locali pubblici. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Inoltre, i proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato. E' fatto altresì obbligo irrorare acqua sul luogo in cui l'animale ha urinato quando si tratta di superfici lavabili onde pregiudicare decoro e igiene dei luoghi. Diversamente si configurerà "sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale" punibile ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale.

Sono esentati dall'obbligo di cui al presente punto i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.

2. Riempire apposito recipiente per consentire l'abbeveramento dell'animale per evitare il diretto contatto con rubinetti e ugelli di fontanine pubbliche.

FA DIVIETO

DI ABBANDONARE, SCARICARE O DEPOSITARE IN MODO INCONTROLLATO RIFIUTI DI OGNI GENERE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO O NEI PRESSI DEGLI APPOSITI CASSONETTI.

FA DIVIETO

DI CONFERIRE NEI CASSONETTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITÀ, ANCHE COMMERCIALI, SITE IN ALTRI COMUNI, O RIFIUTI NON PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE. SI PRESUMONO NON PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE I RIFIUTI CONFERITI DA SOGGETTI RESIDENTI, DIMORANTI OD ESERCENTI ATTIVITÀ AVENTI SEDE AL DI FUORI DEL COMUNE DI SAN MAURO CILENTO. IL DIVIETO DI ABBANDONO È ESTESO A TUTTE LE IMPRESE, ENTI ED ATTIVITÀ CHE DEPOSITANO, SCARICANO ED ABBANDONANO RIFIUTI E MATERIALI, CHE SONO ANCH'ESSI RIFIUTI, IN SITI NON IDONEI.

FA DIVIETO

DI SPOSTARE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, I CONTENITORI POSIZIONATI IN AREE PUBBLICHE O AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO, FATTI SALVI I CASI DI ASSOLUTA NECESSITÀ CHE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE RAPPRESENTATI ALL'ENTE E AL GESTORE. NONCHÉ DI APPORRE MATERIALE PUBBLICITARIO E/O SCRITTE DI VARIO GENERE SUI CONTENITORI POSIZIONATI IN AREE PUBBLICHE O AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO E DI MANOMETTERE E/O DANNEGGIARE IN QUALUNQUE MODO I CONTENITORI.

FA DIVIETO

DI SMALTIRE RIFIUTI IN MODO DIFFORME AL CALENDARIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

FA DIVIETO

DI CONFERIRE MATERIALI NON CONFORMI A QUELLI PREVISTI PER CIASCUNA FRAZIONE MERCEOLOGICA (es. plastica con carta e cartone ecc).

FA DIVIETO

DI UTILIZZARE SACCHI NERI OPACHI.

FA DIVIETO

DI LORDARE IL SUOLO PUBBLICO E GLI SPAZI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO CON DEIEZIONI ANIMALI IN SPREGIO A QUANTO ORDINATO NEL PRESENTE DISPOSITIVO.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni; che a chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della Legge n. 94 del 15 Luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

AVVERTE

- Che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €. 500,00;**
- Che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/1981;
- Che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale alla Polizia Locale oltre che alle altre forze di Polizia dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali;
- È vietato, su tutto il territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dagli articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006 e ss. mm.: **da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00.** Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee si applica **la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00** se si tratta di rifiuti non pericolosi e **la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00** se si tratta di rifiuti pericolosi. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n.241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971 n.1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, affissa nelle bacheche comunali, pubblicata sul sito Internet del Comune ed informato il Comando dei Carabinieri Competente.

Dalla Residenza Municipale, 5 agosto 2021



IL SINDACO
Prof. Giuseppe Cilento